

REGOLAMENTO del C.V.S.M.

Corpo Volontari Soccorso Marittimo

Istituzione e finalità

Art. 1

(Corpo Volontari Soccorso Marittimo)

1. Organizzazione di Protezione Civile, si avvale del proprio corpo ausiliario volontario, denominato Corpo Volontari Soccorso Marittimo, in breve CVSM, composto dagli associati volontari.
2. Scopi principali sono quelli indicati dall'art. 2 dello Statuto.

Art. 2

(Finalità generali operative)

1. Il soccorso, sotto il profilo della professionalità e della responsabilità, è compito d'istituto degli enti preposti. Nei mari italiani la competenza appartiene, per legge, anche europea, agli Uffici Marittimi e alla Guardia Costiera, dipendenti dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. A essi spetta il coordinamento del soccorso in mare e, quando non possono provvedervi (art. 69 del Codice della Navigazione), diventa compito dell'autorità comunale. Sul territorio, il coordinamento spetta alla Protezione Civile e all'Autorità comunale. Il CVSM collabora con gli enti preposti in mare, nelle acque interne e sul territorio, accettandone il coordinamento nel soccorso.
2. Scopi del CVSM, nel quadro della sua attività di volontariato, nella finalità del soccorso e senza fini di lucro, è di assumere le funzioni di ente di servizio investito di funzioni di sicurezza pubblica. Ciò, nel sociale, nel settore della salvaguardia/educazione ambientale, come servizio d'ordine e sicurezza pubblica, così come in campo marittimo, dove il CVSM si propone come organizzazione in grado di svolgere funzioni ausiliare per la Guardia Costiera/Autorità Marittima e l'ente locale, come già avviene con pubblico vantaggio in molte nazioni dell'Unione Europea.
3. Attraverso il CVSM, può esprimersi una grande ricchezza umana di volontariato sia di diportisti che di cittadini, in grado di migliorarsi con la collaborazione di professionisti, tecnici, personale medico e paramedico, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, istruttori subacquei ed esperti di varie discipline attinenti e appartenenti ai Corpi di Polizia – Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato – in servizio e in congedo.

Art. 3

(Ammissione al CVSM)

1. Le domande di adesione vanno inoltrate al Presidente del CVSM. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e operativi del volontario (possesso di patenti, brevetti e diplomi, con eventuali corsi di addestramento) è svolta dal Presidente, o da altro organo della sezione da esso delegato. Nella fase di avvio, per la formazione degli equipaggi e delle squadre, si può prescindere dal possesso di alcuni dei requisiti di base.
- 3.

I Soci.

Art. 4

(Categorie di soci)

1. Le categorie di soci sono quelle indicate all'art. 4 dello Statuto.
2. Gli aspiranti che si offrono volontariamente, e sono in possesso dei necessari requisiti indicati dall'art. 5 dello Statuto e dal successivo art. 5 del presente Regolamento, quando ammessi al CVSM sono suddivisi in:
 - soci volontari effettivi, operativi nell'ambito della Protezione Civile.
 - soci volontari effettivi, di riserva nell'ambito della Protezione Civile.
3. I volontari sono anche inquadrati secondo le specializzazioni previste dal successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5

(Requisiti tecnici)

1. Tutti i volontari effettivi operativi, ovvero quelli cui compete il soccorso in mare, o nelle acque interne, oltre ad essere di sana e robusta costituzione fisica, attestata da un apposito Certificato di una struttura medica pubblica, devono essere, preferibilmente, in possesso dei seguenti requisiti di base o impegnarsi ad acquisirne alcuni, entro un anno dall'iscrizione:
 - Patente nautica:
 - a. a motore entro 12 miglia,
 - b. oppure a motore/vela senza limiti,
 - Altre abilitazioni valide, come:
 - a. titolo professionale di conduttore di imbarcazioni da diporto a vela e a motore adibite a noleggio,
 - b. titolo professionale marittimo o di navigazione interna,
 - c. abilitazione al comando per il personale militare equiparato,
 - d. licenza di pilota portuale;
 - e. attestato di operatore di primo soccorso, rilasciato dal 118 o da altro ente abilitato;
 - f. brevetto di subacqueo di 2° grado o superiore rilasciato dalla FISAPS o NAUI o da altre agenzie didattiche internazionali, comunque riconosciuti idonei dalla Protezione Civile e dalla Direzione Nuclei Subacquei dei Vigili del Fuoco;
 - g. brevetto di salvataggio della FIN o altro riconosciuto;
 - h. certificato limitato di Radiotelefonista o superiore;
 - i. attestato operatore antincendio;
 - j. attestato di operatore di rischio idrogeologico idraulico;
 - k. qualunque attestato utile al conseguimento degli scopi.
 - Titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola dell'obbligo;
 - Brevetto di operatore di primo intervento (BLS-BLSD) rilasciato dal 118 o altro ente abilitato.
2. Le specializzazioni previste, sulle quali il volontario può esprimere le sue preferenze e conoscenze acquisite, sono le seguenti, ma altre possono essere stabilite e inserite dal Consiglio Direttivo:
 - a) gruppo equipaggi;
 - b) gruppo sommozzatori;
 - c) gruppo trasmissioni;
 - d) gruppo informativa;
 - e) gruppo antincendio;
 - f) gruppo antinquinamento;
 - g) gruppo sanitario;
 - h) gruppo servizi;
 - i) gruppo segretariato e organizzazione;
 - j) gruppo ambientale.
3. Tutti i volontari effettivi non operativi, o di riserva, devono comunque presentare un Certificato Medico attestante l'idoneità fisica.

Art. 6

(Tessera CVSM)

1. La tessera di iscrizione e riconoscimento al CVSM viene rilasciata, previo accertamento dei requisiti richiesti, esclusivamente dal Presidente.
2. La tessera di iscrizione al CVSM è annuale, ha validità per l'anno solare, può essere rilasciata fino al 30 Novembre dell'anno in corso, su di essa è applicata la fotografia del volontario.
3. Sulla tessera sono riportati:
 - l'anno millesimale di rilascio della tessera (in evidenza);
 - cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - gruppo sanguigno;
 - codice numerico di iscrizione del volontario (ID assegnato alla prima iscrizione);
 - Timbro e firma del Presidente di Sezione.
4. Il documento di appartenenza al CVSM, alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno viene ritirato. Verrà riconsegnato aggiornato immediatamente dopo la conferma delle condizioni associative previste dallo statuto e previa copertura assicurativa obbligatoria per legge;
 - va plastificato a cura della sezione, una volta applicata la foto del volontario operatore di Protezione Civile o dell'organizzazione CVSM.
5. Il CVSM può adottare misure cautelative, previste dalle disposizioni di legge in vigore, al fine di proibire l'utilizzo illecito della tessera o comunque non conforme allo statuto e al presente regolamento.

Art. 7 –

(Cessazione del socio: incompatibilità, revoca, radiazione, ricorsi)

1. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo volontario con la vita e la gestione dell'Associazione, l'ammissione può essere revocata entro 60 giorni su decisione del Consiglio Direttivo della Sezione del CVSM. I soggetti oggetto di revoca, possono presentare ricorso all' Assemblée.
2. I soci radiati per morosità possono essere riammessi, previa domanda al Consiglio Direttivo del CVSM, previo pagamento della quota associativa per l'anno in corso e di quelle eventualmente arretrate.
3. Sono radiati i soci che non ottemperano allo Statuto, al regolamento del Corpo o alle deliberazioni prese dagli organi del CVSM oppure, arrecano danni morali o materiali al CVSM. La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, l'eventuale ricorso viene discusso dall'Assemblée dei soci.
4. Le revoche e le radiazioni sono decisi a maggioranza assoluta.

Art. 8

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima dei provvedimenti di radiazione si ricorre a uno dei provvedimenti disciplinari che seguono:
 - a) l'avvertimento, che può essere inflitto da ogni superiore gerarchico;
 - b) il rimprovero, inflitto con nota scritta, dal Comandante, su proposta del superiore immediato, che viene inserita nel fascicolo personale dell'interessato;
 - c) la sospensione dal servizio, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con atto scritto, che viene inserita nel fascicolo personale dell'interessato esclusivamente dal Comandante;
 - d) la radiazione che viene disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata di uno dei suoi membri.

2. I provvedimenti disciplinari superiori all'avvertimento sono presi tenuto conto delle circostanze nelle quali l'infrazione sia stata commessa o dal fatto che l'infrazione sia stata già altre volte commessa.
3. La radiazione è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'interessato con i doveri e col decoro inerenti alla sua qualità di volontario e alla sua appartenenza al CVSM.
4. L'appartenente al Corpo cui siano addebitati fatti per i quali possa essere aperto a suo carico procedimento penale o disciplinare, ove la gravità dell'addebito lo consigli, può essere sospeso in via precauzionale da ogni attività sino all'esaurimento del procedimento.
5. Il provvedimento di sospensione precauzionale è adottato dal Comandante, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Viene comunicato per iscritto all'interessato e se ne dà pure menzione nel fascicolo personale.
6. Il proscioglimento dell'addebito, sia in fase istruttoria sia in decisione definitiva, della competente Autorità penale non preclude la possibilità di irrogazione di un provvedimento disciplinare, ai sensi del presente regolamento.
7. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza che l'infrazione sia contestata all'interessato, con invito a discolarsi anche con l'eventuale assistenza di una persona di sua fiducia.

Art. 9

(Diritti del volontario)

Oltre ai diritti di cui all'articolo n. 7 dello Statuto, i volontari, sia operativi che non operativi o di riserva, possono partecipare, su domanda, a corsi di addestramento e perfezionamento specifici della preparazione dei volontari.

Art. 10

(Doveri del volontario)

1. Oltre ai doveri indicati all'art. 7 dello Statuto, i volontari si impegnano:
 - a una condotta di vita esemplare;
 - a obbedire scrupolosamente alle disposizioni organizzative e operative da parte degli organi del CVSM,;
 - a mantenere un'adeguata forma fisica;
 - a un comportamento, verso gli altri soci e nei confronti di chiunque, improntato a spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
 - alla vigilanza, prevenzione, ricerca, soccorso, salvataggio e assistenza in mare, fiumi e laghi e sulla terraferma;
 - a segnalare all'Autorità marittima e delle acque interne, alle forze dell'ordine ed ai VVFF, le infrazioni e i comportamenti pericolosi o dannosi per le persone, per le altre unità naviganti o all'ormeggio, per la difesa dei fondali, del territorio costiero, dell'ambiente e comunque per la salvaguardia della vita umana in mare e sulla terraferma;
 - al pagamento della quota sociale, che va effettuato, per l'anno successivo, entro il 31 Dicembre, e comunque e non oltre il 31 Gennaio, di ogni anno, per consentire la continuità della copertura assicurativa;
 - a conseguire, entro dodici mesi dall'iscrizione i requisiti di base indicati all'art. 5 del presente Regolamento e possibilmente altri che ne assicurino la crescita professionale ai fini di un impiego per la prevenzione e il soccorso;
 - a seguire corsi di addestramento per tutto il periodo richiesto;
 - a partecipare alle esercitazioni generali o di specializzazione previste annualmente; ad assicurare comunque il regolare funzionamento operativo, amministrativo e organizzativo dei Nuclei e degli Organi del CVSM.

2. In particolare, i volontari che chiedono l'inserimento nel ruolo operativo, all'atto dell'iscrizione si impegnano con il CVSM:
 - a tenersi a disposizione almeno per un periodo di due anni, assicurando, con opportuna turnazione, la loro reperibilità in ogni momento;
 - a rispondere con la tempestività necessaria, secondo gli incarichi entro venti minuti, oppure entro ventiquattro ore, alle chiamate di servizio conseguenti alle richieste di intervento, provenienti dalla stessa struttura del CVSM, dalla Protezione Civile (Prefettura), dagli Uffici marittimi, dai Sindaci;
 - a indicare un periodo dell'anno, anche frazionato, in cui sono disponibili a prestare servizio.
3. In particolare i volontari che chiedono l'inserimento nel ruolo di riserva, all'atto dell'iscrizione, si impegnano:
 - a fornire la loro opera nei periodi concordati;
 - a rispondere comunque alle chiamate di servizio, in casi di grave necessità, entro ventiquattro ore.
4. In ogni caso, i volontari non operativi o di riserva, si impegnano:
 - a prestare sempre la loro opera in caso di emergenze o di calamità nazionali e nei periodi di disponibilità preventivamente concordati;
 - a offrire comunque la loro collaborazione a livello organizzativo, di programmazione, di studio, di informazione tecnica e didattica, di prevenzione, di funzionamento dei Nuclei e degli Organi del CVSM.
5. E' in facoltà di tutti i volontari aggiungere, agli impegni suddetti, quello di utilizzare un mezzo proprio per raggiungere una località diversa dal luogo di residenza in caso di emergenza.

Art. 11

(Quote associative)

- L'importo delle quote associative è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo Tale importo, prevede le spese assicurative di cui all'art. 4 della legge quadro sul volontariato, della legge 11 agosto 1991, n. 266, del D.M. (Ministeri industria e Commercio) 14 febbraio 1992 e del D.M. (Ministero Industria e Commercio) del 16 novembre 1992.

Art. 12

(Servizio nel CVSM)

1. Il CVSM provvede ad assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi e ad assicurare i suoi membri e collaboratori contro gli infortuni, limitatamente ai singoli periodi operativi; l'assicurazione non copre i danni propri riportati da mezzi terrestri e nautici dei volontari, utilizzati dagli stessi volontariamente nei periodi operativi svolti per il CVSM.
2. In caso di intervento coordinato dalla Protezione Civile per calamità nazionale, il Presidente della Sezione del CVSM, cura le procedure burocratiche, al fine di ottenere che i datori di lavoro favoriscano l'opera di soccorso lasciando temporaneamente liberi dal servizio, i loro dipendenti appartenenti al CVSM.

Organizzazione del CVSM

Art. 13

(Organizzazione)

L'organizzazione del CVSM, la cui attività è regolata dallo Statuto e dal Regolamento del CVSM, è costituita da Gruppi o Nuclei specializzati operativi. Ogni Nucleo dovrà avere un Capo Nucleo Operativo nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

(Operatività del CVSM)

1. Nell'ambito dell'Associazione sono costituiti i nuclei operativi autosufficienti, cui possono appartenere solo i soci del CVSM iscritti nei ruoli dei volontari operativi o di riserva. A essi spetta l'azione diretta di soccorso in mare, nelle acque interne e sulla terraferma.
2. Il CVSM opera secondo quanto stabilito dagli organi di Pubblica Sicurezza Nazionale.
3. Le CVSM svolge attività operativa propria, ma collabora anche con altre associazioni con le stesse finalità o che comunque svolgono la loro attività senza fini di lucro.

Art. 15

(Capo Nucleo operativo)

1. Il Capo Nucleo operativo è nominato dal Presidente Comandante del CVSM, con delibera del Consiglio Direttivo, il quale dovrà motivare il proprio parere, se contrario alla proposta.
2. Dipende direttamente dal Presidente Comandante dell'Associazione, per le attività operative e di soccorso.
3. Svolge l'attività addestrativa del personale a lui sottoposto, cura l'efficienza dell'unità, ad esso affidata, e il buon funzionamento di attrezzature e accessori.

La responsabilità.

Art. 16

(Responsabilità e assicurazione dei soci)

I soci, volontari operativi o di riserva, che operano per il CVSM, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività del Corpo, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, limitatamente ai singoli periodi operativi.

Art. 17

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, si fa riferimento alle emanande norme successive.

Il presente Regolamento è stato modificato e approvato in data _____ con verbale n. . , abroga e sostituisce il precedente regolamento, adottato in data 25 Gennaio 2013, con verbale d'Assemblea n°17.

***Il Presidente e Legale Rappresentante
Danilo Romano***

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

Il Segretario dell'Assemblea dei Soci

Castelsardo, lì 9 Aprile 2020

(Originale firmato e agli atti del Servizio Gestione e Pianificazione delle Emergenze della Regione Autonoma della Sardegna e della Provincia di Sassari trasmesso con nota _____ di protocollo del _____, nonché agli atti di questo Presidio.